



“Regolamento al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”

Versione definitiva

PREMESSA

Considerato che il bullismo ed il cyberbullismo sono fenomeni complessi ed articolati che non hanno ancora una specifica rappresentazione nei sistemi ufficiali.

Nel loro essere fenomeni reali, conclamati e pervasivi e che si manifestano in particolar modo nei luoghi maggiormente frequentati dagli adolescenti quali la Scuola, è essenziale procedere ad una definizione del fenomeno che possa servire come base per un riconoscimento attendibile e condiviso all'interno dell'Istituzione Scolastica dei comportamenti legati al bullismo con finalità di prevenzione, contrasto e repressione.

Riferimenti normativi sul bullismo e cyberbullismo

L'IIS A. PACINOTTI – A. MASSARI:

VISTI gli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;

VISTI gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;

VISTO l'art.167 del codice per la protezione dei dati personali (trattamento illecito di dati personali);

VISTI gli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06 recante “Indicazioni ed orientamento sulla partecipazione studentesca”;

VISTA la direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

VISTA la direttiva MPI MIUR n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTA Direttiva MPI MIUR n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

VISTA D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, nota MIUR n.2519 aprile 2015;

VISTO il piano per l’educazione al rispetto delle differenze, composto dalle Linee guida nazionali per la parità dei sessi ai sensi della L.107/2015 (art. 1, comma 16) e delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ai sensi dell’art. 4 della L. 71/2017 di prevenzione del cyberbullismo;

VISTE le Linee guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole (2019);

VISTE le linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021;

in coerenza con le indicazioni programmatiche e le azioni dell’Amministrazione di appartenenza nel contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo, e con il contributo delle sue componenti, adotta il seguente Regolamento.

TITOLO I DEFINIZIONI DI BULLISMO, CYBERBULLISMO E FATTISPECIE

Art. 1 “Definizione di bullismo”

Sono da intendersi come bullismo tutte le azioni poste in essere da un soggetto verso un altro rispetto a:

- violenza fisica, psicologica, verbale e/o scritta;
- intimidazione del gruppo verso un singolo o più individui quando sia reiterata e continuativa;
- intenzione di nuocere sia fisicamente che moralmente;
- isolamento della vittima;
- danneggiamento e sottrazione di oggetti.

Art. 2 “Definizione di cyberbullismo”

Sono da intendersi come cyberbullismo tutti gli atti aggressivi, prevaricanti o molesti compiuti tramite strumenti telematici (sms, e-mail, siti web, chat, social network, ecc.), ovvero:

- **Rissa virtuale** (c.d. *flaming*): litigi on-line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e/o volgare.
- **Molestie**: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Persecuzione virtuale** (c.d. *cyberstalking*): invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali *newsgroup*, *blog*, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Registrazione delle confidenze** (c.d. *outing estorto*): raccolte all’interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico e/o *social network*.
- **Impersonificazione**: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo account messaggi offensivi e/o ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall’attività on-line (*social network* e/o gruppi/chat di classe).
- **Sexting**: invio di messaggi via *smartphone* ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

- **Inganno** (c.d. *trickery*): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare e/o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- **Sostituzione di persona** (c.d. *Impersonation*): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili e/o dal contenuto offensivo e/o discriminatorio.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017 ed ulteriori modifiche.

TITOLO II

SOGGETTI INTERESSATI DALL'OBBLIGO DI INTERVENTO

Art. 3 “Soggetti coinvolti”

Si rammenta in premessa che tutti i soggetti sotto elencati hanno pari responsabilità di fronte agli eventi di bullismo e/o cyberbullismo. Qualora un soggetto sottoelencato omettesse la segnalazione e/o la denuncia, si configurerebbe il reato di omissione d'atti d'ufficio (ex art. 328, Codice Penale) che coinvolgerebbe a cascata tutti i soggetti scolastici del presente articolo.

1) Il Dirigente scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali e educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole

2) Il referente del bullismo e cyberbullismo:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione;

- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.
- 3) **Il Consiglio d’Istituto:**
- approva e adotta il *“Regolamento per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo”*;
 - qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia se esistono gli estremi (previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente) sulle sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.
- 4) **Il Collegio Docenti:**
- a) promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo.
- 5) **Il Consiglio di Classe:**
- a) pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
 - b) favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
 - c) propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
- 6) **Il docente:**
- a) È tenuto alla vigilanza e sorveglianza, nonché a segnalare al docente coordinatore di classe e/o al referente per il bullismo e cyberbullismo o al Preside eventuali atti osservati in tal senso.
 - b) intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di *internet* e dei *social network*.
 - c) valorizza nell’attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
- 7) **I genitori:**
- a) partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
 - b) sono attenti ai comportamenti dei propri figli, consapevoli di essere giuridicamente corresponsabili di quanto questi fanno, se minori;
 - c) nel caso in cui individuino fenomeni di bullismo e cyberbullismo, ne fanno segnalazione al Preside supportando tale segnalazione con notizie a sostegno di quanto affermano;
 - d) vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno

studente, dopo l'uso di *internet*, dei *social network* e/o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o di paura);

- e) conoscono le azioni introdotte dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- f) conoscono il codice di comportamento dello studente;
- g) conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

8) **Gli alunni:**

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale, in particolare dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti (educazione *peer to peer*)
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (*e-mail, sms, mms, chatt rooms, instant messaging, telefonate, siti web*) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire (mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici) immagini, filmati e/o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio e/o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

9) **Il personale ATA:**

- È tenuto alla vigilanza e sorveglianza, nonché a segnalare al docente coordinatore di classe e/o al referente per il bullismo e cyberbullismo o al Preside eventuali atti osservati in tal senso.

TITOLO III

MODALITÀ DI INTERVENTO DELLA SCUOLA

Art. 4 "Segnalazioni"

- 1) Le segnalazioni possono essere di due tipi:
 - a) **Interne:** segnalate dallo studente oggetto di bullismo e/o cyberbullismo, ad uno o più dei soggetti indicati all'art. 3 del presente regolamento;
 - b) **Esterne:** segnalate da soggetti terzi alla scuola che ne sono venuti a conoscenza in maniera autonoma (ed esempio società sportive dove lo studente pratica l'attività sportiva, etc.)

- 2) La scuola è sempre tenuta a verificare i fatti segnalati;

Art. 5 “Procedure”

Innanzitutto, viene informato il Coordinatore che, dopo aver informato il Preside ed il Referente per bullismo e/o cyberbullismo, avvia in sinergia con il Consiglio di Classe azioni di intervento educativo coordinato ed immediato di riflessione su tutta la classe, nella consapevolezza che il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ha senso in quanto fenomeno di gruppo e, per questo motivo, va trattato con il gruppo.

Se il Coordinatore ravvisa gli estremi per una sanzione, convoca, in tempi strettissimi (al fine di dare un chiaro segnale a tutto il gruppo classe che talora non ha piena contezza della gravità delle azioni compiute), un Consiglio di Classe straordinario, cui invita anche il Dirigente Scolastico per intervenire con una nota o ammonimento. Per casi di particolare gravità si può anche far richiesta di intervento degli assistenti sociali per avere elementi più approfonditi della situazione della famiglia.

Qualora l'azione o le azioni siano riconducibili a fenomeni di bullismo o cyberbullismo, il Dirigente Scolastico, che è garante dell'uniformità degli atti sanzionatori, in qualità di rappresentante dell'Istituzione, procederà ad avviare contro i responsabili un procedimento disciplinare al fine di applicare le sanzioni previste dal regolamento di disciplina.

Le segnalazioni possono avvenire anche attraverso apposita segnalazione utilizzando *“la cassetta rossa”* o richiedendo in portineria la *“busta rossa”*.

Le segnalazioni rese in maniera falsa e/o mendace verranno punite a norma del Regolamento di disciplina dell'Istituto. Si rammenta che il soggetto diffamato potrà agire in sede giudiziaria indipendentemente dall'applicazione o meno del regolamento di disciplina in maniera autonoma. Si rammenta inoltre il disposto dell'art. 3, 7, b, ovvero i genitori rispondono dell'attività posta in essere dai propri figli se minorenni.

TITOLO IV

Classificazione delle azioni da sanzionare e modalità di intervento

Art. 6 “Azioni sanzionabili”

Le azioni sanzionabili sono indicate agli artt. 1 e 2 del presente regolamento oltre a quelle previste dal Codice Penale Italiano e dal codice per la protezione dei dati personali:

- calunnia (art. 368);
- percosse (art. 581);
- lesione personale (art. 582);

- ingiuria (art. 594)¹;
- diffamazione (art. 595);
- violenza privata (art. 610);
- minaccia (art. 612);
- danneggiamento (art. 635);
- trattamento illecito di dati (art.167 codice della privacy).

Art. 7 “Modalità di intervento”

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e/o cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi (sanzioni di TIPO B) e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento di disciplina dell’Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo emendativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica e/o lavori socialmente utili.

Per ciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017.

Art. 8 “Tipologia di intervento”

A. Il docente ha evidenza che stia accadendo qualcosa tra gli alunni/e condivide con il collaboratore del Dirigente Scolastico, con i Consigli di Classe dei ragazzi coinvolti e con il Referente per il bullismo e il cyberbullismo e valuta le possibili strategie di intervento:

- Avvisa il Dirigente Scolastico;
- Informa i genitori dei ragazzi/e direttamente coinvolti (qualsiasi ruolo abbiano avuto);
- Si attiva insieme al Dirigente Scolastico per coinvolgere efficacemente e funzionalmente gli ATA;
- Si attiva per realizzare idonee sinergie con Istituzioni e/o soggetti presenti sul territorio deputati alla prevenzione e alla lotta al bullismo e cyberbullismo.

B. Interventi iniziali: atti volti a interrompere il protrarsi delle azioni intimidatorie.

C. Azioni susseguenti: interventi per suscitare una riflessione condivisa su quanto accaduto e migliorare il clima di classe.

D. Azioni di routine:

- formazione dei docenti;
- laboratori con gli studenti;
- seminari con genitori;
- eventuale partecipazione ad iniziative attive sul bullismo e cyberbullismo

¹ Ora illecito civile in base al d.lgs. n.7/2016.

Art. 9 “Sanzioni”

L'Istituto considera come infrazioni gravi i comportamenti sopra elencati – opportunamente accertati – che si configurano come atti di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal Regolamento Disciplinare d'Istituto.

Gli episodi di bullismo accertati devono essere subito sanzionati, attivando percorsi educativi di recupero, privilegiando il ricorso a sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Quando i comportamenti negativi integrano figure di reato, le sanzioni disciplinari irrogate dalla Scuola non sostituiscono eventuali sanzioni penali o civili.

L'intervento punitivo deve essere tempestivo, adeguato, riparativo, disincentivante, inteso al reinserimento.

L'Istituto considera deprecabili anche le condotte dei compagni sostenitori del bullo in quanto, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo e possono essere oggetto di sanzione.